

## I CRITERI E LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLE PREFETTURE IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO AI SENSI DELL'ART. 203

Per quanto concerne l'efficacia giuridica della prot. n. 0031543 del 2 aprile 2007 – linee guida in materia di circolazione e autocaravan – emanata dal Ministero scrivente, si ricorda che tale nota è stata predisposta dal Ministero scrivente per i poteri di direttiva e interpretazione in materia di circolazione stradale, conferitegli dall'art. 5, comma 1, del Codice della strada, e che ai contenuti della stessa hanno l'obbligo di conformarsi le prefetture e gli enti locali.

I contenuti della nota sopra citata sono stati successivamente recepiti dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 00002777 del 14 gennaio 2008, inviata a tutte le Prefetture.

Pertanto, nel caso di un'eventuale mancata applicazione delle note sopra richiamate da parte dei funzionari delle Prefetture, nell'ambito della procedura d'istruttoria contemplata nell'art. 204 del Codice della Strada, si potrebbe prefigurare per gli stessi, come "estrema ratio", anche la fattispecie penale del reato di omissione di atti di ufficio.

Sul piano della natura giuridica del ricorso al prefetto, si sono affermati, per diritto pretorio, quei distinguimenti necessari a rendere unico – e per l'effetto autonomo – il procedimento decisionale che nasce nell'endiadi normativa costituita dagli articolo 203 e 204 del Codice della Strada.

La Cassazione civile, Sezione II, con sentenza n° 10386 del 22 aprile 2008 ha fissato, sul tema della natura giuridica, un principio destinato a resistere nel tempo: il ricorso al prefetto, promosso ai sensi dell'articolo 203 del Codice della Strada, è un ricorso amministrativo; tipico e nominato in quanto espressamente previsto dalla legge, sfociante in un provvedimento decisorio che – una volta intervenuto – consuma il potere dell'amministrazione, tanto nell'ingiungere quanto nell'archiviare, con l'effetto di rendere impraticabili i poteri di autotutela amministrativa (revoca o annullamento), se non a costo di esercitare un potere illegittimamente.

In tal senso il provvedimento decisorio previsto dal Codice della Strada prende nettamente le distanze dal potere di amministrazione attiva riposto nell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Si noti che, con solo scopo di rendere più immediata l'esplicazione delle differenze correnti tra i due tipi di provvedimenti (quello adottato in materia di Codice della Strada ai sensi dell'articolo 204 da una parte, e quello adottato dall'autorità decidente ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/81 dall'altra parte), si può definire "provvedimento decisorio" il primo e "provvedimento

di amministrazione attiva" il secondo; scopo di questa denominazione è quello di mantenere distinti, anche sul piano definitorio, sul piano della natura giuridica e dei connessi effetti, due momenti decisionali che hanno consistenti similitudini ma radicali differenze.

La Cassazione sez. II n° 10386 del 22 aprile 2008, eliminando il pericoloso equivoco generatosi da un obiter dictum del 2004, ha affrontato in maniera frontale la questione della natura giuridica del provvedimento emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 204 C.d.S. (ordinanza ingiuntiva di pagamento della sanzione, ovvero ordinanza di archiviazione degli atti) chiarendo che – diversamente dalla ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della Legge n° 689 del 1981, articolo 18, per le violazioni diverse dal Codice della Strada – la natura del provvedimento è decisoria, sul ricorso amministrativo proposto dall'interessato ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada.

Quello di cui trattasi è pertanto un vero e proprio ricorso amministrativo, tanto non solo per effetto dalla sua espressa qualificazione legislativa, quanto anche in ragione della natura del verbale di accertamento

